



COMUNE DI CASALFIUMANESE

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO CONSILIARE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL
27.10.2003

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL
09/02/2026

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Materia del Regolamento

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento,
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati, la decisione su di essi è rimessa al Sindaco, in qualità di presidente dell'organo consiliare ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.
3. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri assegnati al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.

Art. 2 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta il Consiglio procede agli adempimenti di cui all'art. 29 dello Statuto del Comune.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 - Costituzione

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, anche di un solo Consigliere ai sensi dell'art 27 comma 2 dello Statuto Comunale.
2. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
3. I Consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune nei giorni antecedenti alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
4. I Consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.
5. I Consiglieri, che in qualsiasi momento intendono aderire ad un diverso gruppo, debbono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.
6. Nel caso in cui il Consigliere intenda entrare in diverso gruppo già costituito deve allegare alla comunicazione la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo del gruppo a cui intende aderire.
7. I gruppi dispongono, presso la Sede Municipale delle attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 5 - I Capigruppo

1. Entro la prima seduta del Consiglio ciascun Gruppo, con nota scritta, deve comunicare alla Segreteria Comunale il nominativo del proprio Capogruppo con l'indicazione esatta del recapito nel territorio comunale per ogni eventuale comunicazione e, in particolare, per la comunicazione delle deliberazioni. La comunicazione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei componenti il Gruppo.

2 In mancanza della comunicazione di cui al comma precedente, sarà considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo più anziano secondo i criteri fissati ai sensi dell'art.40 commi 2 e 3 del D. Lgs.vo 267/2000.

3. Di ogni variazione della persona del Capogruppo deve essere data analoga comunicazione alla Segreteria Comunale.

Art. 6 - Notizia sulla costituzione

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione dei Gruppi e di ogni successiva variazione.

Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo sono costituiti in Conferenza permanente, oltre che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per i compiti alla stessa demandati dal presente Regolamento.

2. Della Conferenza predetta fanno parte il Sindaco e tutti i Capigruppo. Il Sindaco la presiede.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione e/o la presidenza compete al Consigliere da lui delegato.

4. I Consiglieri Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio Gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.

5. Le proposte della Conferenza dei Capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

6. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni volta che lo ritenga utile ed opportuno per la programmazione dei lavori nonché per l'eventuale esame di argomenti di interesse del Consiglio ed anche su richiesta scritta e motivata di un singolo Capogruppo ai sensi dell'art 27 comma 2 dello Statuto comunale.

7. Se La convocazione della conferenza è richiesta, con domanda scritta e motivata, il Sindaco provvede a riunire la conferenza entro 10 giorni dalla richiesta.

8. La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti la Conferenza.

CAPO III

LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 - Costituzione e composizione delle Commissioni permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, Commissioni permanenti. Il numero e le competenze delle Commissioni vengono determinati con apposita deliberazione consiliare e devono essere costituite con criterio proporzionale ai sensi dell'art 27 comma 3 Statuto comunale.

2. Ciascuna Commissione è composta da cinque Consiglieri due dei quali attribuiti alle minoranze.

3. La nomina dei componenti le Commissioni consiliari permanenti è ratificata dal Consiglio comunale con votazione palese su designazione espressa dai Capigruppo consiliari congiuntamente rispettivamente per i Gruppi di maggioranza e per i Gruppi di minoranza.

4. Le Commissioni consiliari permanenti sono presiedute da un Consigliere eletto nel loro ambito, Presidente e da un Vicepresidente che lo sostituisce.

5. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avvengono nella prima riunione della Commissione, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti.

6. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la nomina del Consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 9 - Durata in carica

1. La Commissione dura in carica fino alla decadenza del Consiglio Comunale che l'ha eletta.

2. I membri della Commissione cessano dalla carica quando si verifichi uno dei casi di incompatibilità previsti dalla Legge ovvero per morte o dimissioni. Il Consiglio dichiara inoltre decaduto il membro che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive della Commissione.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione

Art. 10 - Compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni hanno funzioni preparatorie e referenti in ordine ai provvedimenti da adottarsi dal Consiglio nelle materie di competenza.

2. Esaminano obbligatoriamente le proposte di deliberazione consiliare sulle quali i Responsabili dei servizi hanno espresso parere non favorevole ai sensi dell'art. 49 D. Lgs n. 267/2000.

3. Esaminano preliminarmente le proposte di atti di competenza del Consiglio Comunale ad esse sottoposte dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei Consiglieri.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti esprimono il proprio parere entro 5 giorni dalla trasmissione della proposta o entro il diverso termine motivatamente stabilito dal Sindaco. Trascorso tale termine il Consiglio può prescindere dal parere. I pareri espressi dalle Commissioni non sono vincolanti per il Consiglio.

5. Le Commissioni hanno poteri di iniziativa per proposte di deliberazioni e nozioni nelle materie di competenza, Il Sindaco trasmette le proposte agli uffici competenti per l'istruttoria. In caso di istruttoria favorevole ai sensi dell'art 267/2000 le proposte vengono inserite all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio; nel caso contrario le proposte sono rinviata alle Commissioni.

Art. 11 - Funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dal Presidente che le presiede il quale fissa l'ordine del giorno della seduta e ne dirige i lavori.

2. Le Commissioni possono essere convocate anche su richiesta di almeno due dei componenti. In tal caso l'invio della convocazione deve essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione va fissata nei 10 giorni successivi.

3. La convocazione è fatta ordinariamente con avviso scritto con l'indicazione dell'ordine del giorno e viene trasmesso tramite protocollo attraverso le mail fornite dai consiglieri comunali, recapitato ai componenti almeno due giorni prima della riunione con l'indicazione della modalità scelta dal Presidente.
4. L'avviso della convocazione con l'indicazione degli argomenti è inviato anche agli Assessori competenti per materia e viene nel contempo affisso all'Albo pretorio. Il Sindaco e gli Assessori comunali nonché i Capigruppo consiliari possono partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari senza diritto di voto.
5. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti. Le proposte sono approvate a maggioranza di voti.
6. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario comunale o dipendente da lui delegato.

Art. 12 - Partecipazione alle sedute di tecnici esterni

1. Il Presidente della Commissione, su conforme parere degli altri membri ed a solo titolo consultivo, può invitare alle sedute, tecnici ed esperti di qualsiasi provenienza, amministratori e rappresentanti di enti pubblici, rappresentanti di categorie economiche e delle forze sindacali e sociali. Può inoltre essere richiesto, previa comunicazione alla Giunta, l'intervento dei dipendenti comunali.
2. Nel caso in cui dalle predette consultazioni derivi un onere finanziario, è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della Giunta.

Art. 13 - Pubblicità dei lavori delle Commissioni Permanenti

1. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche salvo il caso in cui, per particolari ragioni di opportunità, la Commissione non decida con atto motivato di discutere in segreto.

Art. 14 - Commissioni temporanee o speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'istituzione di commissioni temporanee o speciali per l'esame di speciali questioni.
2. La delibera di istituzione della commissione ne indica, in relazione alla specifica questione da trattare, la composizione, l'oggetto, i compiti, i poteri e la durata.
3. I termini per la conclusione dei lavori possono essere rinnovati con le stesse modalità

previste per l'istituzione della commissione.

4. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni che disciplinano il funzionamento delle commissioni permanenti.

Art. 14 bis — Commissioni di controllo e garanzia

1. Il Consiglio Comunale può costituire la Commissione di controllo e garanzia ai sensi della art 27 dello Statuto comunale.

2. La Commissione di controllo e garanzia è costituita con deliberazione del Consiglio Comunale che ne definisce finalità ambiti e competenze,

3. La Commissione è composta da 5 componenti di cui tre di maggioranza e due di minoranza compreso il Presidente.

4. Il Presidente della Commissione di controllo e garanzia è nominato fra i Consiglieri di minoranza e il Vicepresidente fra i Consiglieri di maggioranza. Il Consiglio Comunale ratifica le nomine dei componenti della Commissione e del Presidente e Vicepresidente sia designazione espressa congiuntamente dai Capogruppo di maggioranza e rispettivamente su designazione congiunta da parte dei Capogruppo di minoranza.

5. Valgono per quanto non disposto con il presente articolo le norme fissate dal presente Regolamento per le Commissioni consiliari permanenti.

6. Il Consiglio Comunale può attribuire funzioni di controllo e garanzia ad una Commissione consiliare permanente già costituita o da costituirsi, in tal caso la nomina del Presidente e Vicepresidente dovrà essere espressa nei termini previsti dal presente articolo.

7. Il Consiglio Comunale può affidare alla Commissione i compiti specifici demandati alla Commissione di indagine prevista dall'art 27 dello Statuto comunale.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I

SESSIONI E SEDUTE

Art. 15 - Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art 26 co 2 Statuto comunale.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tale caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 gg. inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 16 -Modalità di invio degli avvisi di convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, consegnati a domicilio a mezzo del Messo comunale, il quale deve farne formale dichiarazione, oppure consegnati a mano dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta, ovvero via Email agli indirizzi indicati dai medesimi Consiglieri.
2. Quando non sia possibile la consegna con le modalità di cui al precedente comma si procede con le modalità di cui agli artt. 139 e 140 del Codice di procedura Civile.
3. Per consentire la consegna degli avvisi di convocazione e di qualunque altra comunicazione, i Consiglieri non residenti nel Comune vi eleggono domicilio dandone comunicazione al Segretario Comunale entro 10 gg. dalla proclamazione degli eletti; in mancanza di formale comunicazione in merito, l'avviso di convocazione è spedito all'indirizzo di residenza mediante lettera raccomandata. ovvero con le modalità fissate dal comma 1 del presente articolo.
4. Nei casi di urgenza, la spedizione degli avvisi può essere effettuata a mezzo mail o telefono.

Art. 17 – Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, sia in caso di sessione ordinaria sia in caso di sessione straordinaria.

2. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per l'Ente e per i cittadini: in tal caso, l'avviso di convocazione, deve essere recapitato almeno 24 ore prima dell'adunanza.

3. Gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno dopo la consegna degli avvisi, vanno comunicati ai Consiglieri con avviso recapitato almeno ventiquattro ore prima della riunione.

4. L'avviso per le adunanze di seconda convocazione, se non contenuto in quello della prima, va consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.

5. La ritardata consegna dell'avviso è sanata dalla partecipazione del Consigliere alla riunione.

Art. 18 - Ordine del giorno: redazione e pubblicazione

1. L'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio, è stabilito dal Sindaco.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono individuati distintamente nell'ordine del giorno.

3. L'affissione all'Albo Pretorio dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno deve avvenire entro i termini prescritti per la consegna degli avvisi di convocazione ai Consiglieri.

4. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno va inoltre inviata nei termini di consegna ai Consiglieri al Revisore dei Conti.

5. Il Sindaco, in caso di adunanze che riguardino temi di particolare importanza per la comunità, può darne pubblicità mediante affissione di manifesti o altre forme di comunicazione.

*

6. Il Sindaco può disporre il ritiro di una proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno indicandone il ritiro in luogo del deposito degli atti ovvero dichiarandone il ritiro all'atto dell'apertura della seduta consiliare.

Art. 19 - Luogo dell'adunanza

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di regola nella sala consiliare del Comune.
2. Il Sindaco può disporre la riunione, nel periodo di sessione ordinaria, anche in una sede identificata nel territorio delle frazioni comunali purché ne abbia i requisiti strutturali, assicurandone adeguate forme di pubblicità.
3. Il Sindaco può disporre la riunione, nelle sessioni straordinarie, in modalità videoconferenza da remoto.

In casi particolari, con la richiesta di un quarto dei consiglieri pervenuta via mail all'ufficio segreteria entro e non oltre 48 ore dalla data fissata per la seduta dell'organo consiliare, il Sindaco può decidere la modifica della modalità di svolgimento della seduta.

Art. 20 - Deposito dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Comunale due giorni antecedenti a quello dell'adunanza. Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare con urgenza avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione.
2. Le proposte possono essere sottoposte a deliberazione definitiva solo se depositate, nel rispetto delle modalità previste, unitamente ai pareri di cui all'articolo 49 D. Leg. vo 267/2000 e sue successive modificazioni, con i documenti necessari a consentire l'esame.
3. Gli atti e documenti richiamati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati possono essere consultati dai Consiglieri.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti connessi devono essere depositati nella sala consiliare, a disposizione dei Consiglieri.

Art. 21 - Adunanza di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene all'adunanza almeno metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale. L'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, e mancando ancora il numero legale, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza.

3. I Consiglieri che entrano o escono dall'aula dopo l'appello ne danno avviso al Segretario Comunale, che avverte il Sindaco della sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Sindaco può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

Il Sindaco, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.

Nel caso che dalla verifica risulti la mancanza del numero legale, il Sindaco, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.

Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.

Di quanto sopra viene dato atto a verbale.

4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 22 - Adunanza di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione segue, in giorno diverso, un'adunanza di prima convocazione andata deserta, comportando la trattazione degli argomenti non ancora discussi.

2. In caso di seduta che segua ad un'altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova adunanza non assume il carattere di seconda convocazione.

3. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

4. In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la Legge o lo Statuto richiedano una maggioranza particolare a meno che la speciale maggioranza prevista non si raggiunga al momento della votazione.

Art. 23 - Sedute - Presidenza

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Sindaco.

2. Nel caso di assenza o impedimento di entrambi o se il Vice Sindaco non sia componente del Consiglio, la presidenza è assunta, nell'ordine, da altro Assessore componente del consiglio e fra questi il più anziano secondo i criteri fissati ai sensi dell'art 40 co 2 e 3 del D. Leg. vo 267/2000 o dal Consigliere anziano ai sensi del medesimo art. 40 D. Leg. vo 267/2000.

Art. 24 - Adempimenti preliminari

1. Dopo l'appello nominale, il Sindaco dichiara aperta la seduta e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori per le votazioni.

2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. L'approvazione dei verbali avviene con le modalità di cui all'art. 45.

Art. 25 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui il Consiglio, con motivata deliberazione stabilisca diversamente.

2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

3. Se in seduta pubblica siano introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone, il Sindaco dispone la chiusura della discussione in merito. Su proposta motivata di almeno 3 Consiglieri, il Consiglio può deliberare senza discussione sulla prosecuzione in seduta segreta.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 26 - Adunanze consiliari "aperte"

1. Per motivi di rilevante interesse della Comunità, il Sindaco può invitare a partecipare alla discussione in Consiglio Comunale Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, di Enti, di organismi di partecipazione popolare, di Associazioni sociali, politiche e sindacali.
2. In tali adunanze non possono essere trattati argomenti di ordinaria competenza del Consiglio.

Art. 27- Invito di funzionari, consulenti e Revisore dei Conti

1. Il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 3 Consiglieri, può invitare alle adunanze consiliari funzionari del Comune e il Revisore dei Conti per rendere relazioni o informazioni.
2. Egualmente possono essere invitati consulenti, tecnici esterni, incaricati di progettazioni o studi, o rappresentanti di Aziende, Enti, Consorzi, Società ecc. per fornire chiarimenti o spiegazioni su questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 27 bis - Registrazioni audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune.
2. È possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del Sindaco. È tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. È facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica,
3. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. È facoltà del Sindaco, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

CAPO II

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 28 - Durata degli interventi

1. Effettuata l'illustrazione dell'argomento da parte del proponente, i Consiglieri che intendono parlare sull'oggetto debbono farne richiesta al Sindaco, il quale concede la parola.

2. La discussione generale si svolge secondo le seguenti modalità e nei tempi massimi indicati:

Relazione del Sindaco o del proponente: 25 minuti

Interventi: 15 minuti se Capogruppo o Consigliere delegato

10 minuti se Consigliere

Replica del Sindaco o del proponente: 15 minuti

Controreplica e dichiarazione di voto: 10 minuti per ciascun Capogruppo o altro Consigliere del

Gruppo Conclusioni del Sindaco: 15 minuti.

Dopo le conclusioni da parte del Sindaco non sono ammessi altri interventi e l'argomento viene posto in votazione.

3. Gli Assessori hanno a disposizione le stesse facoltà e tempi massimi dei Capigruppo.

4. La Conferenza dei Capigruppo potrà valutare tempi diversi per particolari argomenti.

Art. 29 - Svolgimento interventi

1. Il richiedente, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, rivolto al Consiglio.

2. Quando il richiedente superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola dopo averlo invitato una volta a concludere.

3. Il Sindaco richiama il richiedente che si discosti dall'argomento in discussione, può a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se quello, pur una volta invitato, persista nel suo atteggiamento.

4. Se dell'intervento viene data lettura, il relativo documento va consegnato al Segretario comunale per acquisirlo a verbale.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
6. Ogni Gruppo può richiedere una sospensione della seduta per un tempo massimo di 30 minuti.

Art. 30 - Questioni pregiudiziali e sospensive - Mozioni d'ordine

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al compimento o al verificarsi di determinati atti o fatti.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio non le respinga a maggioranza.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni di merito. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
7. Ove il Consiglio venga, dal Sindaco, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 31 - Emendamenti

1. Sono considerati emendamenti le sostituzioni, le integrazioni e le modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno. I Consiglieri comunali possono presentare emendamenti alle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, dandone comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario comunale almeno 24 ore prima dell'adunanza. Il Segretario ne cura in via d'urgenza l'istruttoria.

Per quanto riguarda gli emendamenti al bilancio, si fa rinvio al regolamento di contabilità.

Art. 32 - Fatto personale

1. Il Consigliere che durante la discussione ritenga di essere attaccato sulla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse può domandare la parola per "fatto personale", indicandone i motivi, per non più di 5 minuti.

2. Il Consigliere che ha causato la richiesta di parlare per "fatto personale" risponde per non più di 5 minuti. Non sono ammessi altri interventi.

3. La decisione sulla sussistenza del fatto personale è presa dal Sindaco; in caso di decisione negativa, se il Consigliere insiste, decide senza discussione il Consiglio. Il verbale riporta i termini della discussione e la decisione

Art. 33 - Dichiarazioni di voto

1. Le dichiarazioni di voto, e controreplica spettano ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a dieci minuti complessivi. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal rappresentante del proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

2. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, e secondo le modalità stabilite dall'art 28 precisa le proprie conclusioni se ritiene, e dichiara chiusa la discussione ponendo l'oggetto in votazione

3. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

Art. 34 - Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. *

3. La decisione di procedere a votazione segreta su argomenti non riguardanti persone può essere presa dal Consiglio, con votazione palese, su proposta del Sindaco o di un Consigliere

4. Nel caso di nomina di componenti organi collegiali, il Consiglio Comunale procede a ratifica con voto palese dei nominativi proposti su designazione congiunta rispettivamente dai Gruppi di maggioranza e dai gruppi di minoranza per i componenti a loro riservati.

5. In ogni caso si può procedere a ratifica con voto palese dei componenti organi collegiali espressi unanimemente dalla conferenza dei Capigruppo.

6. In caso di mancata designazione è sempre possibile procedere alla nomina dei componenti gli organi collegiali in Consiglio Comunale, con voto segreto e limitato dei componenti e nel rispetto delle prerogative delle minoranze.

Art. 35 - Ordine delle votazioni

1. Ogni proposta comporta distinta votazione.

2. Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine:

a) richieste di non trattare un argomento o di rinviarlo ad altra seduta;

b) proposte di emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi;

c) su richiesta di 3 Consiglieri, il provvedimento composto di varie parti, commi o articoli può essere votato per divisione su ciascuna parte per la quale sia chiesta la divisione;

d) i testi emendati e modificati vengono votati conclusivamente nel loro testo definitivo.

2. Nella votazione dei Regolamenti, ciascun Consigliere su invito del Sindaco vota in relazione a ciascun articolo su tutti gli emendamenti proposti; il testo che ne risulta viene alla fine votato in forma palese nel suo complesso. Le modifiche e gli emendamenti ai Regolamenti devono essere sottoposte a parere preventivo del funzionario competente e presentati nei termini di cui all'art 31.

3. Nella votazione dei bilanci e delle loro variazioni, dopo la discussione si votano le proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai Consiglieri; successivamente si vota il bilancio e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modifiche approvate. Le modifiche devono essere presentate con le modalità dell'art 31

Art. 36 - Esito delle votazioni

1. terminate le votazioni il Sindaco, con l'assistenza di 3 Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

2. Salvo i casi di maggioranze qualificate previste dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, si intende adottata la proposta che ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà + uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che raddoppiato dia un numero superiore di almeno un'unità al totale dei votanti.

3. Il voto espresso mediante scheda bianca o nulla non altera il numero dei voti, stabilito prima della votazione sulla base del numero dei votanti, necessario ad approvare la proposta.

4. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Salvo i casi previsti dalla Legge, una deliberazione non approvata o respinta non può nella stessa seduta essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

5. 5 Quando il Consiglio è chiamato ad eleggere persone, in caso di parità di voti, e fatte salve le norme a tutela delle minoranze, si intende eletto il più anziano secondo i criteri fissati ai sensi dell'art.40 commi 2 e 3 del D. Lgs. vo 267/2000.

6. 6 Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Art. 37 - Astensione obbligatoria

1, Nei casi previsti dalla Legge i Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi dalle adunanze del Consiglio per il tempo della discussione e votazione di determinati oggetti ne informano il Segretario Comunale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza dell'obbligo.

2. L'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula vale anche per il Segretario e per il suo delegato, che vengono in tal caso sostituiti da un Consigliere nominato dal Sindaco.

Art. 38 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che la stessa sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 39 - Comunicazioni del Sindaco

1. Al termine della riunione, si dà luogo alle eventuali comunicazioni del Sindaco o di un componente della Giunta da lui delegato nonché del Revisore dei Conti, contenute ciascuna in cinque minuti, su fatti di particolare interesse per la comunità.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 40 - Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute non segrete del Consiglio può assistere il pubblico, nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla Polizia Municipale e agli inservienti addetti al servizio, potrà, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari e di qualunque altra persona esclusivamente su invito del Sindaco.
3. Alle sedute del Consiglio partecipano, gli Assessori non Consiglieri, con diritto di parola ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero per la validità dell'adunanza.

Art. 41 - Disciplina del pubblico

1. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi, in qualunque modo, ostacoli lo svolgimento dei lavori.
3. Nel caso di disordini, se non valgono i richiami del Sindaco, si ha sospensione dell'adunanza. Se proseguono i disordini, il Sindaco dispone lo scioglimento dell'adunanza ed una nuova convocazione del Consiglio.

Art. 42 - Disciplina dei Consiglieri

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre

l'iscrizione a verbale del richiamo. Il richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta, In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, contestualmente al terzo richiamo, il Sindaco sospende la seduta, e può terminato il periodo di sospensione proporre al Consiglio la espulsione dall'aula del richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il richiamato non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dalla procedura del richiamo, il Sindaco può proporre l'espulsione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

CAPO IV

VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 43 - Partecipazione alle riunioni del Consiglio del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne cura la redazione dei verbali.
2. Il Segretario Comunale può, su richiesta del Sindaco, intervenire per fornire informazioni, chiarimenti o pareri che facilitino la trattazione degli argomenti in discussione.

Art. 44 - Redazione del verbale d'adunanza

1. Il verbale d'adunanza, dà resoconto per riassunto della seduta, riportando i motivi principali delle discussioni e integralmente la parte dispositiva.
2. Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri, su richiesta, vengono riportati integralmente a verbale quando il relativo testo scritto sia fornito al Segretario prima della conclusione dell'adunanza.
3. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, senza indicare particolari relativi alle persone né i nominativi dei Consiglieri intervenuti.

Art. 45 - Deposito, rettifiche e approvazione del verbale

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri unitamente agli atti del Consiglio.
2. All'inizio di ogni adunanza il Sindaco invita i Consiglieri a comunicare eventuali osservazioni sul verbale dell'adunanza precedente, allo scopo di proporre rettifiche o integrazioni.
3. Se non ci sono osservazioni, i verbali si danno per letti: la votazione avviene per alzata di mano.
4. Le richieste di rettifiche o di integrazioni sono presentate per iscritto. Su eventuali opposizioni alle richieste decide il Consiglio, ascoltati non più di un Consigliere per gruppo, per 5 minuti ciascuno.
5. Delle proposte di rettifica, accolte ed approvate, si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica.
6. Le raccolte dei processi verbali delle riunioni del Consiglio, firmate dal Sindaco e dal Segretario, sono depositate nell'archivio comunale a cura del Segretario.

TITOLO III

I CONSIGLIERI

CAPO I

DURATA IN CARICA

Art. 46 - Entrata in carica

1. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

Art. 47 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141, c. 1, lett. b), n. 3) del D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Art. 48 - Decadenza

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dallo Statuto comunale e dal D.Lgs.vo 267/2000.

3. Decade altresì dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi ai lavori del Consiglio nella sessione ordinaria. per tre sedute consecutive ai sensi art 26 comma 1 dello Statuto comunale.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, da un Consigliere, dal Prefetto, od anche ad istanza di un elettore del Comune.

5. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 49 - Cessazione dalla carica

1. In tutti gli altri casi di cessazione dalla carica di Consigliere Comunale il Consiglio procede alla surrogazione nella prima adunanza utile successiva al verificarsi della causa di cessazione.

CAPO II

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 50 - Diritto all'informazione

1. I Consiglieri hanno diritto di accedere agli atti ed alle informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, detenuti dagli uffici del Comune e da quelli degli Enti e delle Aziende da queste dipendenti.

2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.

3. I Consiglieri Comunali hanno sempre diritto, previa semplice richiesta verbale di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale e di ottenere copia, di singole deliberazioni pubblicate, del Consiglio e della Giunta.

4. Per atti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, la richiesta d'accesso è avanzata in forma scritta al responsabile dell'Ufficio o Settore interessato ovvero, in caso di sua mancata individuazione, al Segretario Comunale i quali provvedono ad evaderla tempestivamente e comunque non oltre 10 gg, dalla richiesta. Qualora sorga dubbio circa la fondatezza del diritto del Consigliere di accedere alle informazioni ed atti richiesti, il Responsabile dell'ufficio interessato, ovvero il Segretario Comunale, provvederà tempestivamente a darne motivata informazione al Sindaco affinché, se del caso, la questione possa essere risolta nel corso della prima seduta di Consiglio Comunale utile.

5. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge,

6. Il rilascio di copie di documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi.

Art. 51 - Interrogazioni

1. Le interrogazioni, da presentarsi in forma scritta presso la Segreteria Comunale consistono nella semplice domanda rivolta da un Consigliere al Sindaco se un fatto sia vero, se una

informazione sia giunta in Comune o sia esatta, se sia stato adottato o si stia per adottare qualche provvedimento su un determinato affare.

2. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni e del contenuto dell'interrogazione e della relativa risposta viene data notizia al Consiglio nella prima adunanza.

3. Ove non venga chiesta la risposta scritta, lo svolgimento della interrogazione avviene nella prima seduta del Consiglio, a condizione che l'interrogazione sia pervenuta almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.

4. In deroga ai casi precedenti, il Sindaco potrà procedere all'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio, delle interrogazioni presentate fino al giorno antecedente la spedizione delle convocazioni del Consiglio, per le quali ritenga di poter dare adeguata risposta.

1. Le interrogazioni presentate durante la seduta di Consiglio vengono acquisite agli atti ed è facoltà del Sindaco procedere a dare immediata risposta o rinviarle a risposta scritta o alla successiva seduta di Consiglio.

Art. 52 - Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore alla fine della seduta del Consiglio. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e non possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, il quale può esclusivamente dichiararsi o no soddisfatto.

Art. 53 - Interpellanze

1. L'interpellanza, da presentarsi in forma scritta presso la Segreteria Comunale, consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della loro condotta riguardo a determinati problemi.

2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità e i termini previsti per le interrogazioni di cui al precedente articolo 51.

Art. 54 - Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, alla fine della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, dal Sindaco o da un Assessore, per non più di 15 minuti, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o non soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che - tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data ad una interpellanza può presentare sulla stessa una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.

Art. 55 - Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente alla fine della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 56 - Mozioni

1. La mozione consiste nella proposta, sottoscritta da uno o più Gruppi consiliari, di adottare una deliberazione, da parte del Consiglio Comunale, su un determinato oggetto. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Municipale.

2. Lo svolgimento della mozione avviene nella prima seduta del Consiglio a condizione che sia pervenuta almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.

Art. 57 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte alla fine della seduta allo scopo fissata.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, il Sindaco, un Consigliere per ogni Gruppo e gli Assessori. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 58 - Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati.

Art. 59 - votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe in votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso.

Art. 60 - Gli ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della Comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi di carattere generale.

2. Sono presentati, presso la Segreteria comunale, in forma scritta, almeno 10 giorni prima della seduta e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta al Consiglio se non iscritta nell'elenco degli argomenti da trattare. In via del tutto eccezionale ed in presenza di particolari circostanze, gli ordini del giorno possono essere discussi e votati nella stessa seduta consiliare in cui sono stati presentati previo accoglimento dalla maggioranza relativa dei Consiglieri votanti che ne riconosca le ragioni di urgenza.

4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno, lo illustra per non più di dieci minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta.

Il Sindaco apre la discussione ed ogni Consigliere può intervenire per non più di 10 minuti.

Terminata la discussione i Capogruppo effettuano la dichiarazione di voto quindi il punto viene posto in votazione

5. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 61 - Risoluzioni

1. Il Sindaco, la Giunta e ogni Consigliere possono presentare risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione. Vengono discusse e votate durante la seduta e impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

Art. 62 - Ritiro

1. Il proponente o il Capogruppo possono sempre ritirare prima che siano posti in votazione gli ordini del giorno, gli emendamenti le modifiche e le integrazioni presentate. Parimenti possono dichiarare il ritiro di interrogazioni ed interpellanze prima della conclusione delle discussioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dello Statuto comunale, viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
2. Entra in vigore il giorno successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione.
3. Un esemplare dello stesso viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.

i n d i c e

ART.	DESCRIZIONE	PAG.
	TITOLO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	
	<u>CAPO I</u> - Disposizioni preliminari	
1	Materia del Regolamento	2
2	Prima seduta del Consiglio	2
3	Primi adempimenti del Consiglio	2
	<u>CAPO II</u> - Gruppi Consiliari	
4	Costituzione	3
5	Capigruppo	3
6	Notizia sulla costituzione	4
7	Conferenza dei Capigruppo	4
	<u>CAPO III</u> - Le Commissioni Consiliari	
8	Costituzione e composizione delle Commissioni permanenti	5
9	Durata in carica	5
10	Compiti delle Commissioni	6
11	Funzionamento delle Commissioni	6
12	Partecipazione alle sedute di tecnici esterni	7
13	Pubblicità dei lavori delle Commissioni Permanenti	7
14	Commissioni temporanee o speciali	7
14 bis	Commissioni di controllo e garanzia	8

ART.	DESCRIZIONE	PAG.
	TITOLO II FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	
	<u>CAPO I</u> - Sessioni e sedute	
15	Sessioni	9
16	Modalità di invio degli avvisi di convocazione	9
17	Termini di consegna -	10
18	Ordine del giorno: redazione e pubblicazione	10
19	Luogo dell'adunanza	11
20	Deposito dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno	11
21	Adunanza di prima convocazione	12
22	Adunanza di seconda convocazione	12
23	Sedute — Presidenza	13
24	Adempimenti preliminari	13
25	Pubblicità e segretezza delle sedute	13
26	Adunanze consiliari “aperte”	14
27	Invito di funzionari, consulenti e Revisore dei Conti	14
27 bis	Registrazioni audio e video	14
	<u>CAPO II</u> - Discussione e votazione	
28	Durata degli interventi	15
29	Svolgimento interventi	15
30	Questioni pregiudiziali e sospensive - Mozione d'ordine	16
31	Emendamento	17
32	Fatto personale	17
33	Dichiarazioni di voto	17
34	Votazione	18
35	Ordine delle votazioni	18

ART.	DESCRIZIONE	
36	Esito delle votazioni	19
37	Astensione obbligatoria	20
38	Irregolarità nella votazione	20
39	Comunicazioni del Sindaco	20
	<u>CAPO III</u> - Disciplina delle sedute	
40	Partecipazione alle sedute	21
41	Disciplina del pubblico	21
42	Disciplina dei Consiglieri	21
	<u>CAPO IV</u> - Verbali delle riunioni del Consiglio	
43	Partecipazione alle riunioni del Consiglio del Segretario Comunale	22
44	Redazione del verbale d'adunanza	22
45	Deposito, rettifiche e approvazione del verbale	23
	TITOLO III I CONSIGLIERI <u>CAPO I</u> - Durata in carica	
46	Entrata in carica	24
47	Dimissioni	24
48	Decadenza	24
49	Cessazione dalla carica	25
	<u>CAPO II</u> - Diritti e prerogative dei Consiglieri	
50	Diritto all'informazione	26
51	Interrogazioni	26
52	Svolgimento delle interrogazioni	27
53	Interpellanze	27

ART.	DESCRIZIONE	PAG.
54	Svolgimento delle interpellanze	28
55	Svolgimento congiunto di interpellanze e interrogazioni	28
56	Mozioni	28
57	Svolgimento delle mozioni	29
58	Emendamenti alle mozioni	29
59	Votazione delle mozioni	29
60	Gli ordini del giorno	29
61	Risoluzioni	30
62	Ritiro	30
	TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	
63	Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione	31